



**COMUNICATO UFFICIALE N. 15/L
DEL 12 LUGLIO 2013**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

15/26

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n.11/A della F.I.G.C., pubblicato in data 9 Luglio 2013:

Comunicato Ufficiale n. 11/A

Il Consiglio Federale

- Tenuto conto di quanto disposto per i ripescaggi in ambito professionistico, per la stagione sportiva 2013/2014, dai Comunicati Ufficiali n. 169/A del 7 maggio 2013 e n. 171/A del 7 maggio 2013;
- attesa la necessità di stabilire il termine perentorio entro il quale le società interessate all'eventuale ripescaggio in Serie B 2013/2014, devono presentare le domande ed effettuare i relativi adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale n. 167/A del 7 maggio 2013, integrato dal C.U. n. 193/A del 4 giugno 2013, ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie B;
- visto il C.U. n. 171/A del 7 maggio 2013, con il quale si è tra l'altro stabilito che le società aspiranti al ripescaggio devono prestare, a favore della FIGC, una fideiussione bancaria a prima richiesta, a garanzia del pagamento degli emolumenti dovuti nella stagione 2013/2014 ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, nonché versare un contributo straordinario a favore della FIGC;
- preso atto dei criteri e delle procedure di ripescaggio in ambito professionistico per la stagione sportiva 2012/2013, previsti dal citato Comunicato Ufficiale n. 171/A del 7 maggio 2013;
- - visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

le società che abbiano interesse a candidarsi per l'eventuale ripescaggio al Campionato di Serie B 2012/2013 dovranno documentare, entro il **29 luglio 2013, ore 19:00**, di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità a detto Campionato previsti dal Sistema delle Licenze di cui al Comunicato Ufficiale n. 167/A del 7 maggio 2013, integrato dal C.U. n. 193/A del 4 giugno 2013, e presentare entro il suddetto termine perentorio del **29 luglio 2013, ore 19:00**, apposita domanda alla Lega Nazionale Professionisti Serie B ed alla F.I.G.C. corredata:

- dalla documentazione prevista dal Titolo I, parag. I lett. C, punto 8), dalla documentazione prevista dal Titolo II e Titolo III del Comunicato Ufficiale n. 167/A del 7 maggio 2013 per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione di Serie B;
- dalla fideiussione bancaria a prima richiesta, secondo il modello allegato sub A), a favore della FIGC di euro 800.000,00 (ottocentomila/00) a garanzia degli emolumenti dovuti nella stagione 2013/2014 ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- per tutte le società aspiranti all'eventuale ripescaggio assegno circolare intestato alla FIGC di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) a titolo di contributo straordinario.

Il parere e la certificazione di competenza della Lega Nazionale Professionisti Serie B previsti dal Titolo II del Comunicato Ufficiale n. 167/A del 7 maggio 2013, devono pervenire alla Commissione Criteri Infrastrutturali entro il termine del **1° agosto 2013**.

Publicato in Firenze il 12 Luglio 2013

IL SEGRETARIO
Avv. Sergio Capograssi

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli

Alla
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)
Via G. Allegri, n. 14
00198 Roma

e p.c. Alla
Banca Nazionale del Lavoro
Sportello CONI
Via Costantino Nigro, n° 15
Roma

GARANZIA BANCARIA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente ci impegniamo irrevocabilmente a pagarVi immediatamente alla vostra prima richiesta scritta, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, sino alla concorrenza di euro 800.000,00 (ottocentomila/00), dovuta dalla Società _____ ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo a titolo di emolumenti per la stagione 2013/2014.

L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta società ai soggetti sopraindicati.

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al 31 ottobre 2014 con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta". Detta richiesta potrà effettuarsi anche per iscritto, da spedirsi entro il predetto termine dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ed il pagamento potrà essere effettuato anche tramite la Banca in indirizzo, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.

L'originale di questo atto deve esserci restituito dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le Vostre richieste siano state da noi integralmente soddisfatte.

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1957 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 cod. civ., atteso che potrete, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che sia da noi possibile opporre le eccezioni sollevabili da debitore garantito.

La sottoscritta Banca si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno da noi corrisposti gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96.

Prendiamo, infine, atto che per qualsiasi controversia comunque inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Per le finalità di cui all'art. 1341 cod.civ. dichiariamo di approvare espressamente:

- a) la deroga al disposto degli artt. 1945, 1955 e 1957 cod.civ., se ed in quanto invocabili;*
 - b) l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";*
 - c) la rinuncia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla medesima controgaranzie di sorta;*
 - d) l'esclusiva competenza del Foro di Roma*
-